

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 439/AV2 DEL 20/03/2018**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “*Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*”, la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: “*DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni*” e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto “*Insedimento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2*”;

RICHIAMATE integralmente e rispettivamente, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 1717/AV2 in data 22.11.2018, recante ad oggetto: “*Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2*” e la determina n. 145/AV2 in data 02.02.2018, recante ad oggetto: “*Riferimento determina n. 1717/AV2/2017 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari – Aggiudicazione*”;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: “*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*”;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

VISTA, ulteriormente, e nello stesso senso, la nota del Direttore Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di contrarre, secondo le motivazioni, le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto, secondo le circostanze in argomento esplicitate nel documento istruttorio, da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
6. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2019, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4. del presente dispositivo;
7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento - allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 1.691.900,00 I.V.A. esclusa - quindi € 2.064.118,00 I.V.A. compresa presa al 22% - siano imputati, per l'importo di € 884.622,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR 2018, e resi economicamente compatibili, per l'importo di € 1.179.496,00 I.V.A. compresa - relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 - nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o

definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;

8. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";
9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 1.691.900,00 I.V.A. esclusa – quindi € 2.064.118,00 I.V.A. compresa al 22% – saranno imputati, secondo la seguente ripartizione, per l'importo di € 884.622,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR 2018, e resi economicamente compatibili, per l'importo di € 1.179.496,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	884.622,00
01.01.2019 / 31.12.2019	1.179.496,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO AREA
CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 14 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio “Codice”);
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 e processo verbale in data 19.10.2016 ad essa allegato;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: “*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*”;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;
- Determina n. 1717/AV2 in data 22.11.2017, recante ad oggetto: “*Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2*”;
- Determina n. 145/AV2 in data 02.02.2018, recante ad oggetto: “*Riferimento determina n. 1717/AV2/2017 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari – Aggiudicazione*”.

PREMESSA

Con determina n. 145/AV2 in data 02.02.2018, recante ad oggetto: “*Riferimento determina n. 1717/AV2/2017 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari – Aggiudicazione*”, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi esplicitati, la Direzione di questa Area Vasta n. 2, stabiliva, rispettivamente e tra l’altro:

- di dare atto che con determina n. 1717/AV2 in data 22.11.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati (*), si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese attualmente affidatario del servizio di smaltimento rifiuti sanitari presso questa stessa Area Vasta n. 2 per le necessità delle proprie diverse

strutture e sedi operative, dandosi atto contestualmente della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;

- di dare atto degli adempimenti (...) secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 1717/AV2/2017 e pertanto procedere ad affidare, nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante), per il periodo 01.01.2018 / 31.03.2018, quest'ultimo quale termine di stima della Stazione Unica Appaltante delle Marche per la attivazione del contratto di cui all'iniziativa in programmazione denominata "Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale", il servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento (*) non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine del 31.03.2018, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente (...);
- di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A. (...).

(*) Con determina n. 1717/AV2 in data 22.11.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, la Direzione di questa Area Vasta n. 2 stabiliva, rispettivamente e tra l'altro:

- di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio (...) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) /

MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di dare atto (...) che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.03.2018, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del (...) presente dispositivo (...).

Detto termine del 31.03.2018 veniva individuato in relazione al seguente programma di iniziativa allo stato previsto dal Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda.

Merceologia da DPCM 24.12.2015	Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data stimata attivazione
Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	03/2018

Preme rappresentare che la citata determina n. 1717/AV2/2017 ed il relativo successivo provvedimento di aggiudicazione di cui alla determina n. 145/AV2/2018 posta in premessa sono stati adottati dalla Direzione di questa Area Vasta n. 2 giusta delega del Direttore Generale di cui al punto 5) del dispositivo della determina n. 644/DG/2017 (*), che ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina si intende integralmente richiamata, così come ulteriormente circostanziata con successiva nota del Direttore Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017 (**).

- (*) Con determina n. 644/DG/2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: "Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni".

Nel contesto del documento istruttorio, si osservava, tra l'altro, che "Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte

della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...). Con particolare riferimento – quale quella oggetto della presente proposta di determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti. (...)".

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, "che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016" e "che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016", ha provveduto incidentalmente a "delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata".

(**) Con successiva nota di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche provvedeva ad ulteriormente circostanziare il contesto di detta delega, chiarendo che le Direzioni di Area Vasta "sono delegate all'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, incluse le determinazioni di approvazione dei contratti ponte" (...) "nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del Soggetto Aggregatore e nel rispetto della normativa citata" nella determina n. 644/DG/2017, specificando che:

- "dalla delega sono esclusi gli appalti aggiudicati a seguito di procedure di gara espletate a livello centrale o comunque aventi rilevanza aziendale (...) la cui prosecuzione mediante contratti ponte, sarà assicurata dalle strutture aziendali capofila che hanno già gestito i precedenti contratti";
- "la delega", fatta eccezione per gli appalti di cui al punto precedente, "è riferita alle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24 dicembre 2015 ed avendo carattere speciale, prescinde dal valore del contratto ponte che si andrà a concludere in forza della stessa".

Nel senso riportato in premessa, con la citata determina n. 145/AV2/2018 si stabiliva di affidare il servizio in argomento fino al 31.03.2018, riservandosi ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al provvedimento stesso oltre il termine fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Stante la prossima scadenza del "contratto ponte" stipulato in argomento con la citata determina n. 145/AV2/2018, questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle proprie diverse strutture e sedi operative.

Dandosi atto della mancata attivazione allo stato di nuovo contratto per l'affidamento del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o presso CONSIP S.p.A., costituisce oggetto della presente proposta di determina l'eventuale esperimento di

nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante), per l'affidamento del servizio in argomento, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui alla precedente e citata determina n. 1717/AV2/2017 e degli orientamenti aziendali che ne costituiscono - e ne costituiscono - condizione, con particolare riferimento alle modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (*) e con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (**), che qui si intendono integralmente richiamate, ritenendosi contestualizzati nella presente fattispecie, nel senso di seguito commentato, i presupposti ivi rappresentati.

- (*) La citata nota del Direttore Generale, recante ad oggetto: "DPCM 24.12.2015 - Affidamento di forniture e servizi nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", prospettava - e prospetta - le modalità operative e conseguenti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

"La circolare MEF protocollo 20518 del 19.02.2016 ha a suo tempo fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme citate" - DPCM 24 dicembre 2015 - Articolo 1, commi 548 - 550 della Legge n. 208/2015 - "nel senso di seguito (...) riportato".

"Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni, ...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziativa attiva, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP (articolo 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016), eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".

"Qualora non sussistano le ipotesi segnalate al secondo e al terzo punto delle indicazioni riportate nella circolare MEF, questa Azienda ritiene di valutare l'opportunità di procedere secondo le modalità di cui al primo punto, mediante stipula di contratti ponte ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".

"Poste le opportunità eventualmente consentite di procedere alla stipula di "contratti ponte" nel senso sopra indicato, quindi attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, si ritiene tuttavia che detta fattispecie di contratto ponte possa essere adottata – per singola specifica fattispecie – secondo i seguenti criteri di orientamento, da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipulare il contratto con l'operatore economico attualmente fornitore del bene o servizio ovvero negoziando con più operatori economici".

"Si ritiene che i criteri per tale scelta debbano essere definiti e basarsi, in senso non esaustivo, sui seguenti elementi:

- durata del periodo ponte, da verificarsi in relazione alla compatibilità del cronoprogramma del soggetto aggregatore;
- valutazione del costo tecnico / organizzativo / gestionale in termini di costo – beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi (...)"

(**) La successiva citata nota del Direttore Amministrativo, recante ad oggetto: "nota del Direttore Generale di protocollo n. 23348 del 03.08.2016 – Affidamento di forniture e servizi afferenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015 nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", chiariva – e chiarisce – detti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

"Ai fini di stipulare contratti ponte, coerentemente alla nota di cui in oggetto (...)" – i Responsabili del Procedimento – "dovranno produrre una relazione per singola fornitura / servizio per i quali si ritenga di procedere a contratto ponte previa negoziazione con l'attuale fornitore. Tale relazione (...) dovrà esplicitare e motivare gli elementi di natura tecnica, organizzativa e gestionale che renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo / logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli oneri legati agli investimenti di start-up, di implementazione del progetto e di impatto sull'organizzazione della Stazione Appaltante (...)"

A quest'ultimo proposito, richiamato integralmente il documento istruttorio della precedente e citata determina n. 1717/AV2/2017, preme rappresentare, sinteticamente e rispettivamente:

- che questa competente Unità Operativa precedente, con nota di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016, sulla base di detti orientamenti, procedeva a trasmettere alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica apposita relazione proponente l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento previe operazioni di negoziato da espletarsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, e che detta proposta veniva favorevolmente condivisa dalla Direzione Amministrativa con successiva nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte;
- che con nota di protocollo n. 11194|ASURAV2|AFFGEN|P in data 23.01.2017, questa stessa Unità Operativa precedente provvedeva a trasmettere alla Direzione Amministrativa aziendale proposta di determina (registro AAV2APPR_D(_L) – identificativo ID 2 – versione 01 – del 13.01.2017) recante "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle strutture dell'Area Vasta n. 2";
- che successivamente alla citata trasmissione di proposta di determina, la Direzione Generale, con nota di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017 indirizzata alla Direzione della SUAM, nel fare riferimento alla programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi adottata con DGRM n. 468/2016, ha proceduto a richiedere alla SUAM stessa, "(...) al fine di consentire

l'adozione da parte dell'ASUR di atti coerenti (...)” con la citata programmazione, “(...) un’indicazione a conferma (...) delle date stimate di attivazione di relativi contratti”;

- che con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM ha provveduto a comunicare programma aggiornato, stimando, per l’iniziativa denominata *“Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”*, una attivazione fissata per il mese di marzo 2018;
- che con determina n. 644/DG/2017, nel senso già commentato nelle premesse, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale ha provveduto a *“delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore (...)”*.

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

Nel senso sopra anticipato, la presente proposta di determina, concernente eventuale esperimento di nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) – con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l’affidamento del servizio in argomento, trae i suoi presupposti, rispettivamente, dai medesimi profili di legittimità e di merito di cui alla precedente e citata determina n. 1717/AV2/2017, dalla medesima conformità agli orientamenti aziendali che ne costituivano condizione, e dalla esplicita riserva prevista nella determina n. 145/AV2/2018 posta in premessa quanto alla adozione di *“ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato”* in esito al citato provvedimento *“oltre il termine”* del 31.03.2018 *“per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.”*.

Stanti le circostanze ed i termini secondo i quali è in corso di elaborazione presso il Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda la redazione della progettazione tecnico - estimativa da porre a base della procedura di gara accentrata per l’affidamento del servizio, si ritiene, in relazione al lasso temporale tal senso previsto per l’addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata stessa (*), di non prevedere un problematico “passaggio di consegne” dall’operatore economico attualmente esecutore del servizio stesso ad un altro operatore economico.

- (*) Nel sito istituzionale del Soggetto Aggregatore detta programmazione è rimodulata nel senso seguente.

Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari e non per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	01.10.2018	12.2019

L’ipotesi di procedere all’affidamento del servizio ad altro eventuale operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, peraltro concomitante, nel senso sopra esplicitato, con la progettazione in essere presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di particolare criticità, non compatibile con i tempi previsti dal Soggetto Aggregatore stesso per la conclusione della sua progettazione, oltre che, non ultima, ed in questa fase, fattispecie distorsiva del mercato di

riferimento.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità del servizio in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con le circostanze sopra evidenziate appaiono essere costituiti, in termini di costo / beneficio e di impatto sull'organizzazione di questa Area Vasta, dalla non sostenibilità organizzativo - logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start - up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

In proposito, si intende ulteriormente ed incidentalmente rappresentare il favorevole andamento del contratto da ultimo stipulato, nel senso sopra commentato, con la precedente e citata determina n. 145/AV2/2018, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista economico, dandosi atto, rispettivamente, che la continuità del presidio esecutivo del rapporto contrattuale in essere ha consentito - e consente - di realizzare nel tempo una dinamica razionalizzazione delle attività relative allo svolgimento del servizio, in contestualità alla ottimizzazione dei percorsi tecnico - logistici idonei a soddisfare le esigenze legate ai diversi mutamenti dell'assetto organizzativo - assistenziale delle strutture afferenti a questa Area Vasta, con particolare riferimento alla nuova strutturazione dei moduli di cd. "Cure Intermedie" e degli Ospedali di Comunità, e che l'operatore economico affidatario si è reso disponibile a confermare le condizioni tecnico - economiche in essere.

Stanti le considerazioni di merito sopra esplicitate, si ritiene pertanto, in conclusione, di proporre alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 l'opportunità di procedere a contrarre per la eventuale stipulazione di un nuovo "contratto ponte" per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari occorrente presso le diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta stessa, ulteriore rispetto al contratto già stipulato con la precedente e citata determina n. 145/AV2/2018, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 con l'attuale fornitore del servizio in argomento, rappresentato Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento.

A quest'ultimo proposito, si ritiene l'opportunità che detto ulteriore "contratto ponte" da stipularsi in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina spieghi cautelativamente i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività dell'eventuale aggiudicazione del nuovo contratto fino al 31.12.2019, in relazione alla circostanza commentata nelle premesse secondo cui nell'ambito del sito istituzionale del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda la programmazione della iniziativa denominata "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari e non per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale" è stata rimodulata, con previsione di attivazione del contratto a partire dal mese di dicembre 2019, fatti ovviamente salvi termini auspicabilmente più ridotti.

ANALISI E COMPATIBILITA' ECONOMICA DEL NUOVO "CONTRATTO PONTE"

Nel contesto della precedente e citata determina n. 145/AV2/2018, gli oneri complessivi di spesa del precedente contratto, spiegante efficacia per il periodo 01.01.2018 / 31.03.2018, sono stati cautelativamente stimati per un valore di circa € 241.700,00 I.V.A. esclusa.

Dandosi atto, per le motivazioni sopra esplicitate, della opportunità che detto nuovo contratto spieghi i suoi effetti per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, si ritiene che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del nuovo "contratto ponte" in argomento possano intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi esiti di negoziato, per un importo complessivo di € 1.691.900,00 + I.V.A. - quindi € 2.064.118,00 I.V.A. compresa al 22%, da imputarsi, secondo la seguente ripartizione, al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di € 884.622,00 I.V.A. compresa, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di € 1.179.496,00 I.V.A. compresa - relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 - nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	884.622,00
01.01.2019 / 31.12.2019	1.179.496,00

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATE rispettivamente, ai fini per gli effetti della presente proposta di provvedimento:

- la normativa e la regolamentazione di riferimento, di cui alle premesse al presente documento istruttorio;
- la determina n. 1717/AV2 in data 22.11.2017;
- la determina n. 145/AV2 in data 02.02.2018;

OSSERVATO che questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in relazione alla prossima scadenza del "contratto ponte" stipulato in argomento con la citata determina n. 145/AV2/2018 ed alla mancata attivazione allo stato di nuovo contratto per l'affidamento del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o presso CONSIP S.p.A., si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari occorrente presso le diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta stessa, la cui mancata soddisfazione comporterebbe una interruzione di servizio pubblico;

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene l'opportunità di procedere, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui alla citata determina n. 1717/AV2/2017, alla conformità agli orientamenti aziendali che ne costituivano condizione, ed alla esplicita riserva prevista nella citata determina n. 145/AV2/2018 quanto alla riserva di adozione di "ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato oltre il termine" del 31.03.2018 "fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.", all'esperimento di nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), attuale esecutore del servizio in argomento;

RICHIAMATE le circostanze esplicitate nelle premesse secondo le quali la eventuale stipulazione del contratto in esito al negoziato di cui alla presente proposta di determina potrà intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione, secondo le circostanze in argomento commentate nelle medesime premesse, di nuovo contratto per l'affidamento del servizio da parte di CONSIP S.p.A., per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del contratto stesso fino al 31.12.2019, avendo cura di prevedere, sia nell'ambito delle procedure di negoziato che in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di contrarre, secondo le motivazioni, le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto, secondo le circostanze in argomento esplicitate nel documento istruttorio, da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

- 6) di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2019, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4) del presente dispositivo;
- 7) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 1.691.900,00 I.V.A. esclusa – quindi € 2.064.118,00 I.V.A. compresa presa al 22% – siano imputati, per l'importo di € 884.622,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR 2018, e resi economicamente compatibili, per l'importo di € 1.179.496,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";
- 9) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.